

Oggetto: Valutazioni e proposte per l'implementazione degli attuali requisiti per l'accesso all'Albo Professionale di categoria

Considerate le novità legislative negli ultimi anni introdotte con l'istituzione del sistema d'Istruzione Tecnologica Superiore (c.d. ITS), riteniamo che, ai fini di una futura sostenibilità della categoria, alla luce del recente compimento della riforma ordinistica, relativa ai titoli e alla formazione necessaria per l'iscrizione nel nostro Albo Professionale, debbano essere valutate ulteriori possibilità di accesso alla categoria con titoli di studio equivalenti a quelli ad oggi previsti.

Qui di seguito una tabella esplicativa che riporta le indicazioni circa i percorsi formativi necessari per l'accesso alla categoria:

Titolo di studio	Livello EQF Titolo formativo	tirocinio	Esame di Stato	Livello EQF attribuito alla Professione di Perito Industriale
Diploma di maturità tecnica	4°	18 mesi riducibili a 12 con tirocinio smart	Entro il 31-12-2024	6°
Diploma maturità tecnica + ITS di 4 semestri	5°	Già compreso nel corso di studi ITS	Entro il 31-12-2024	
Diploma maturità tecnica + ITS Academy di 6 semestri	6°	Già compreso nel corso di studi ITS Academy	Entro il 31-12-2024	
Laurea professionalizzante LP		Già compreso nel corso di studi delle lauree LP	Direttamente abilitante	
Laurea triennale L (DM 16-03-2007)		Può essere riconosciuto all'interno del corso di studi oppure svolto successivamente x 6 mesi	Da svolgere al completamento del corso di studi e del tirocinio	

Come si evince dalla tabella sovrastante il livello formativo ove si colloca ad oggi la nostra categoria è l'**EQF 6**, indipendentemente dal percorso di studi svolto dagli attuali iscritti, tenuto conto che a partire dal 01/01/2025, per accedere alla categoria occorre essere in possesso di una laurea triennale "L" o professionalizzante "LP", già collocate al 6° livello EQF e ricomprese all'interno del DPR 328/2001 e della L. 163/2021 come titoli validi per l'accesso all'esame di Stato o direttamente abilitanti all'esercizio della professione di Perito Industriale.

Per quanto riguarda il percorso formativo previsto dalla legge n. 99/2022, che ha istituito il sistema terziario d'Istruzione Tecnologica Superiore, al comma 2 del suddetto disposto legislativo, si stabilisce che:

- a conclusione del percorso biennale (4 semestri) si otterrà il diploma di **specializzazione per le tecnologie applicate**
- a conclusione del percorso triennale (6 semestri) si otterrà il diploma di **specializzazione superiore per le tecnologie applicate**

Quindi, si tratta di percorsi formativi ai quali viene riconosciuto un conseguente **titolo di studio** da definirsi dettagliatamente con specifico Decreto, in applicazione ai combinati disposti di cui al comma 2 dell'art. 5¹ ed al comma 2 dell'art. 6² della Legge 99/2022.

Pur non definendo un accesso diretto alla Categoria, così come previsto dalla L. 163/2021 per le Lauree Professionalizzanti, tra i percorsi istituiti con la L. 99/2022, quello al 6° livello EQF si dovrebbe intendere equivalente al percorso accademico ai fini di ammettere coloro che l'hanno conseguito ad abilitarsi previo superamento dell'esame di Stato, non essendo direttamente abilitante; tuttavia, al momento, questa possibilità rimane preclusa.

Con l'emanazione del DM 19-12-2023, n° 247 sono stati definiti alcuni punti del succitato comma 2 dell'art. 8 della L. 99/2022 e, tra gli altri:

- all'art. 6 vengono fissati i criteri di riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti. **Si sottolinea in particolare l'esplicita previsione riportata al comma 3 dello stesso articolo laddove viene indicato che i diplomati di cui all'art. 5, 2° c. della L.99/2022 sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale,**

Anche il DPCM 29 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99/2022 definisce:

- a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) degli ITS Academy;
- b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.

E' chiaro che l'ambito d'intervento, ai fini di un maggior coinvolgimento della nostra categoria, andrebbe sicuramente ampliato, ma evidentemente tutto ciò può avvenire solo a seguito di una precisa volontà politica.

I Decreti attuativi che inizialmente mancavano adesso ci sono. Al riguardo si ritiene che non sia compito della politica di categoria valutarne i contenuti e decidere se vada applicato o meno. Tutte le leggi e le disposizioni normative sovraordinate devono venire recepite ed applicate indipendentemente da un giudizio favorevole o contrario sui loro contenuti, anzi, il fatto che la legge n. 99/2022 riconosca la validità dei percorsi formativi in questione, ai fini dell'accesso al nostro Albo Professionale, dà ulteriore forza per richiedere la modifica della legge n. 89/2016.

A questo punto cosa manca per ritenere che i diplomati ITS possano accedere all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito Industriale? Noi crediamo che la situazione attuale, così come declinata in precedenza, crea i presupposti per mettere mano alla legge n. 89/2016 per il superamento dell'obbligo di possesso della laurea triennale.

In tal senso, nelle interlocuzioni che il CNPI sta portando avanti con il Ministero per la revisione dei percorsi di studio che danno accesso diretto o indiretto alla Categoria, servirà poi chiedere allo stesso Ministero d'includere nell'Ordinanza per l'indizione degli esami di Stato anche i citati diplomi ITS tra i titoli di studio validi per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale, così come previsto dai disposti dell'art. 6 del DM 19-12-2023, n° 247³.

Analizzando i risultati del Congresso straordinario conclusosi nel settembre 2023, dalla sintesi delle richieste e proposte pervenute dai delegati, emerge che, con diverse forme e modalità, gli stessi hanno invitato il CNPI a monitorare i percorsi ITS che potrebbero aprire una strada parallela alla laurea triennale, vigilare affinché ci sia una copertura a livello nazionale omogenea su un'offerta formativa per i percorsi di laurea professionalizzanti e per gli ITS.

Riteniamo che, puntare sul riconoscimento dei CFU maturati a seguito dei percorsi ITS Academy, utili al conseguimento delle lauree "L" ed "LP", ai fini dell'accesso alla categoria, sarebbe a nostro avviso un fallimento, strada che nessuno seguirebbe per le motivazioni sopra esposte. Il percorso da creare è totalmente indipendente ed equivalente anche al fine di evitare future possibili scissioni tra diplomati e laureati.

Porre particolare attenzione al modello formativo ed all'integrazione dei percorsi ITS Academy, potenziare tale modello, definire che quale requisito minimo per l'iscrizione all'albo, oltre alle lauree triennali e professionalizzanti, vengano ricompresi gli ITS, ci sembrano le condizioni ad oggi indispensabili per incrementare la possibilità di avere nuovi iscritti, che, nell'immediato futuro prevediamo in netta discesa, alla luce della scarsa diffusione delle lauree professionalizzanti nel territorio nazionale e dello scarso interesse dei laureati triennali ad iscriversi presso il nostro Albo Professionale in luogo dell'iscrizione all'Albo degli Ingegneri che, nell'immaginario collettivo, continua a ritenersi di maggiore prestigio.

È vero che i percorsi ITS che fanno capo a delle Fondazioni composte dall'Università, Istituti Tecnici e rappresentanze del mondo dell'Industria non sono stati istituiti prioritariamente per uno sbocco verso le professioni ordinistiche, bensì verso quello dell'industria che ne condiziona inevitabilmente le finalità per le proprie esigenze formative; tuttavia, anche i corsi di laurea professionalizzanti, soprattutto quelli della LP.03, sono certamente orientati verso l'industria. Per cui riteniamo che in entrambi i casi le possibilità di indirizzo dello studente, a valle del titolo conseguito, sarebbero certamente proporzionate nei due ambiti di intervento.

In tal senso auspichiamo delle opportune sinergie, sia a livello centrale ma anche territoriale, tra il mondo accademico, quello dell'industria e quello ordinistico, senza gelosie o pregiudizi e solamente orientate verso lo sviluppo di conoscenze e competenze utili per l'intero sistema paese; sarà il mercato a determinare quali siano le esigenze del momento. Il mondo produttivo e le amministrazioni pubbliche sono in spasmodica ricerca di tecnici diplomati di primo livello, figura da sempre rappresentata sul territorio dai periti industriali.

Anche il recente Decreto PA 2025, in materia di pubbliche amministrazioni, apre decisamente la possibilità ai diplomati ITS, prima riservata ai soli laureati, di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato per trentasei mesi con possibilità successiva di stabilizzazione a valle della valutazione positiva del servizio svolto, andando quindi a confermare l'attenzione che ad oggi viene riservata al percorso formativo in questione.

Si confida che questa posizione non venga valutata come una volontà di dissociarsi dalla linea politica seguita dal CNPI su questo tema, ma deve essere vista come contributo fattivo per riaprire un dibattito sulla base degli elementi di novità emersi durante il percorso di riforma. Le stesse lauree professionalizzanti sono state un elemento di novità rispetto alle sole lauree di cui all'art. 55 del DPR 328/2001 valutate nel congresso straordinario del 2014, il fatto che siano state rese abilitanti è stato un altro elemento di novità ed ora, l'istituzione dei percorsi di formazione terziaria d'istruzione tecnologica superiore di cui alla L. 99/2022 e dei successivi DD.MM. di attuazione, devono essere valutati come ulteriore elemento di novità.

Riteniamo che in questo momento così delicato per la nostra categoria non possiamo permetterci il lusso di discriminare percorsi formativi che appaiono maggiormente votati verso carriere lavorative scarsamente dedite ad attività di consulenza e progettazione, che è quella precipua del perito industriale.

Il livello formativo acquisito dagli studenti provenienti da un corso di Laurea Professionalizzante e i diplomati ITS Academy esa-semesterali, è, a nostro avviso, in entrambi i casi, degno di poter consentire l'accesso ai nostri Albi Professionali e solo il modo di interpretare il ruolo del professionista nell'ambito delle sfide che oggi ci troviamo ad affrontare, potrà determinare la qualità del tecnico nel mercato del lavoro.

In ogni caso, a nostro avviso, la priorità oggi deve essere la sopravvivenza della nostra categoria ma è anche una necessità sociale del paese intero per le quali, in caso di disinteresse, il CNPI se ne dovrà assumere la responsabilità.

Abbiamo avuto risposte informali pervenute da alcuni componenti del Consiglio Nazionale in carica che, sollecitati ad affrontare il problema esposto nel presente documento, hanno confermato la linea attuale, cioè quella di escludere i diplomati ITS per l'accesso alla categoria adducendo la motivazione di puntare a mantenere un livello qualitativo della nostra figura il più alto possibile anche a costo di una riduzione del numero di iscritti a cui già fisiologicamente assisteremo nei prossimi anni, visto il calo demografico nazionale e la perdita d'interesse per il lavoro autonomo da parte delle nuove generazioni.

In ogni caso, una categoria dimezzata, come quella che ci troveremo nel prossimo futuro, che peso potrà avere nell'ambito delle professioni tecniche? Che spazio potrà avere il perito industriale di domani considerato che facciamo già fatica oggi, al di là della nostra preparazione indiscussa e riconosciuta anche dai colleghi tecnici, ad avere visibilità e considerazione nell'immaginario collettivo?

Occorre agire subito con la massima tempestività garantendo la sostenibilità della categoria con risvolti importanti anche sul nostro sistema pensionistico; è vero che la nostra cassa di previdenza si basa sul sistema contributivo e sul presupposto che il proprio accantonamento verrà per legge garantito, ma è anche vero che una forte diminuzione degli iscritti che, oltre ad aprire scenari inquietanti su cui non vogliamo entrare, porterebbe al contempo alla riduzione del gettito proveniente dal contributo integrativo che avrebbe ripercussioni sicuramente negative su tutti noi.

Il contributo integrativo, oggi pari al 5% dell'importo fatturato, infatti, non solo serve a garantire e a sostenere i costi di gestione dell'ente, ma, secondo le ultime informazioni ricevute dall'EPPI, la quota parte del contributo stesso riversato nel nostro montante è arrivato addirittura all'80%.

Vogliamo credere che le considerazioni sopra esposte possano venire meglio valutate ed analizzate, non tanto per trovare una strada che è già stata delineata, quanto per continuare il percorso avviato considerando le novità intervenute e l'esigenza di dare una risposta adeguata in un sistema che richiede una sempre maggiore flessibilità e capacità di adattamento. Dal Congresso straordinario del 2014 ad oggi sono successe tante cose e noi non possiamo fare a meno di considerarle anche con un coinvolgimento più incisivo di tutta la categoria **mediante un nuovo Congresso straordinario che potrebbe affrontare tematiche e criticità emerse negli ultimi tempi.**

Concludendo, chiediamo e auspichiamo che il CNPI indirizzi la sua politica, anche nell'ottica del mutuo riconoscimento delle varie forme di istruzione europea, permettendo a tutti i livelli di categoria "EQF 6", compresi quelli riconducibili agli ITS Academy, l'accesso all'Albo Professionale alla stregua di quanto a tutt'oggi consentito a coloro che sono in possesso di una Laurea Triennale o di una Laurea Professionalizzante, comunque espressione quest'ultime del medesimo livello formativo.

¹A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi"

²Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi".

³Riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti

1. Il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni, di cui al comma 3 del presente articolo, avviene nel rispetto delle procedure e delle modalità definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al comma 4 del presente articolo, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10, nonché di quelle previste nei regolamenti didattici delle università di destinazione.

3. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge 15 luglio 2022, n. 99, coloro che abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonché comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere.

4. Ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n.163, le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 se svolte secondo quanto previsto nei decreti attuativi del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia n. 682, n. 683 e n. 684 del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attività di tirocinio pratico/valutativo di cui alla legge n.163/2021, nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03.